

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FIMMANO' ANTONIO
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
PRATA MARCELLO
_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 05/06/2010 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
PRATA MARCELLO
_____ F.to _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[x] Ai sensi dell' art. 134 c. del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale
PRATA MARCELLO
_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Prata Mar cello

COPIA

Comune di Soldano
PROVINCIA DI IMPERIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 58**

OGGETTO:

**RIPIETITORE TELEVISIVO - APPROVAZIONE ACCORDO CON IL PROPRIETARIO DEL
TERRENO PER CANONE DI LOCAZIONE ANNUALE**

Nell'anno DUEMILADIECI addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 12:30 nella sede Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
FIMMANO' ANTONIO	X	
CASSINI ISIO	X	
MACCARIO ELIO	X	
AJDDINO DANIELE	X	
AMALBERTI SABRINA		X
TOTALE	4	1

Presiede il Sig.: FIMMANO' ANTONIO

Partecipa alla seduta il Sig. PRATA MARCELLO - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, al fine di rendere visibile per tutti i cittadini i canali televisivi conosciuti su scale nazionale, questo ente, in collaborazione con il limitrofo comune di San Biagio della Cima, ha dovuto predisporre una antenna che potenziasse il segnale;

CONSIDERATO che l'antenna in oggetto è situata in località San Ferrian in San Biagio della Cima, sul terreno di un privato che fino ad ora non ha richiesto nulla per l'occupazione del suolo;

VISTA la nota, ns. prot. n. 1834 del 29.05.2010, con la quale il Comune di San Biagio della Cima trasmette, per opportuna conoscenza e per la valutazione del merito, una proposta avanzata dal proprietario del terreno per raggiungere un accordo su un indennizzo per ospitare il ripetitore pari ad Euro 3.000,00 annui;

DATO ATTO che i due comuni, San Biagio della Cima e Soldano, hanno sottoscritto apposita convenzione per la gestione di questa antenna e la sua manutenzione, prevedendo che le spese annue relative fossero divise in base al numero di abitanti di ciascun comune;

RITENUTO, al momento, al fine di non causare disagi agli utenti nella visione dei programmi su scala nazionale di accettare la proposta avanzata dal proprietario del terreno, Sig. Romeo Giuseppe, di locare l'area occupata dal ripetitore televisivo al costo di Euro 3.000,00 annui;

CONSIDERATO che, come da convenzione approvata con il limitrofo Comune di San Biagio della Cima, il costo di locazione verrà anticipato da quest'ultimo e verrà rimborsato in quota da questo comune in base ai rispettivi abitanti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 9.04.2010 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010 ed i documenti ad esso allegati;

VISTI:

- l'articolo 48, comma 2, decreto legislativo n. 267/00;
- l'articolo 125, decreto legislativo n. 267/00;
- i pareri di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo n. 267/00;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta avanzata dal Sig. Romeo Giuseppe per raggiungere un accordo su un indennizzo per ospitare il ripetitore televisivo posto sul proprio terreno;
2. di approvare, quale corrispettivo per la locazione annuale di cui sopra, il prezzo di Euro 3.000,00, come da nota, ns. prot. n. 1834 del 29.05.2010;
3. di dare atto che, in base alla convenzione per la gestione del ripetitore televisivo e la sua manutenzione, sottoscritta con il limitrofo Comune di San Biagio della Cima, soggetto gestore dell'impianto di ripetizione è il Comune di San Biagio della Cima;

4. di liquidare la propria quota, ripartita in base al numero di abitanti, come disciplinato dalla convenzione per la gestione del ripetitore televisivo e la sua manutenzione sottoscritta con il limitrofo Comune di San Biagio della Cima;
5. di inserire la presente deliberazione nell'elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 125, decreto legislativo n. 267/00;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/00

www.Albopretorionline.it 0510661710